

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 dicembre 2008

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di dicembre dell'anno duemilaotto con inizio alle ore otto e quindici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n°1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. SALVEMINI Livio _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3809** OGGETTO :

DEFINIZIONE DELLE MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2009, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 29 IN DATA 10 DICEMBRE 2008.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali.", approvato con atto del Consiglio regionale n. 254/XIII nella seduta del 3 dicembre 2008, che stabilisce, per l'anno 2009, che la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del Patto di stabilità per gli enti locali medesimi;

ricordato che per dotazione organica s'intende il numero di posti di lavoro a tempo indeterminato, ripartito per categorie e posizioni contrattuali, previsti dall'amministrazione dell'ente locale e che pertanto essa è costituita dai posti di lavoro coperti o da coprire con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con l'esclusione del numero di posizioni di lavoro temporanee, coperte con contratti di lavoro a termine;

ritenuto, per l'anno 2009, di riconfermare, quale misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale degli enti locali, la disciplina contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 14 marzo 2008, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1589 del 23 maggio 2008;

rammentato che la deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 14 marzo 2008, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1589 del 23 maggio 2008, ha previsto:

- per tutti gli enti locali, in generale, il blocco della dotazione organica rispetto a quella vigente al 30 settembre 2005, ed, in particolare, l'introduzione di precise possibilità di deroghe allo stesso divieto, che tendono, principalmente, ad incentivare le forme di gestione associata, definite al punto 3 della deliberazione n. 712/2008;
- per il solo Comune di Aosta, con esclusione del personale addetto ai servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia, al personale addetto alla polizia locale, al personale ausiliario addetto ai servizi scolastici e al personale addetto alla realizzazione del progetto "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta – Polo di Aosta":
 - il blocco, nella misura del cinquanta per cento, del turn over;
 - la limitazione delle sostituzioni temporanee;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 9 dicembre 2008, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998 e dell'articolo 5, comma 1 del d.d.l. 14/2008, approvato con atto del Consiglio regionale n. 254/XIII nella seduta del 3 dicembre 2008;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione enti locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 – comma 1, lett. e) – e 59 – comma 2 – della l.r. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di riconfermare, per l'anno 2009, quale misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale degli enti locali, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29, approvato con atto del Consiglio regionale n. 254/XIII nella seduta del 3 dicembre 2008, la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 14 marzo 2008, così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1589 del 23 maggio 2008, il cui contenuto viene, sostanzialmente, riproposto nella presente deliberazione;
2. di stabilire, quindi, il divieto di incrementare la dotazione organica rispetto a quella vigente alla data del 30 settembre 2005, dedotti i posti relativi al personale eventualmente trasferito, successivamente a tale data, alle Comunità montane o al Consorzio BIM, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali.
Ai fini del rispetto del suddetto divieto, non costituiscono incremento della dotazione organica le modificazioni che non comportano un incremento della spesa relativa alla dotazione organica vigente alla data del 30 settembre 2005, aumentata dell'importo dell'eventuale minore spesa sostenuta per il segretario dell'ente derivante dalla riduzione della stessa a seguito di stipulazione di convenzioni di segreteria tra enti, ed esclusi gli incrementi della spesa derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi regionali, intervenuti successivamente alla data del 30 settembre 2005;
3. di precisare che sono esclusi dal divieto di cui al punto 1:
 - a) le Comunità montane e il Consorzio BIM, in caso di incremento della dotazione organica dovuto al trasferimento di personale già appartenente al comparto unico regionale, conseguentemente al conferimento a tali enti di funzioni e servizi comunali;
 - b) le Comunità montane e il Consorzio BIM, in caso di incremento della dotazione organica dovuto alla previsione di nuovi posti, previa verifica dell'impossibilità di trasferimento di personale dei Comuni, qualora si renda necessario:
 - per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi, in attuazione di disposizioni legislative regionali, che hanno previsto tale modalità di esercizio ed entrate in vigore precedentemente alla data della deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 14 marzo 2008 (ad esempio: legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive", legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della l.r. 21 agosto 2000, n. 31");

- per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi trasferiti successivamente alla data della deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 14 marzo 2008;
 - c) le Comunità montane, i Comuni e le loro forme associative, in caso di incremento dovuto al trasferimento di personale già appartenente al comparto unico regionale, in applicazione della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1;
 - d) i singoli enti locali, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni o di servizi gestiti attraverso le forme di collaborazione disciplinate dal Titolo I, Parte IV della l.r. 54/1998, a condizione che la forma di collaborazione utilizzata abbia una durata di almeno 5 anni;
 - e) i singoli enti locali, qualora l'incremento della dotazione organica non comporti un aumento della spesa sostenuta per il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, in servizio al 30 settembre 2005, con esclusione della spesa sostenuta per le sostituzioni del personale assunto a tempo indeterminato;
 - f) il Comune di Aosta, in caso di incremento della dotazione organica dovuto alla previsione di nuovi posti, qualora si renda necessario per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive";
4. di stabilire, per l'anno 2009, quale ulteriore misura di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale, che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:
 - possano ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2009 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2009;
 - possano sostituire il personale a tempo indeterminato con personale a tempo determinato, nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi;
 5. di stabilire che le limitazioni di cui al punto 4 non si applicano al personale addetto ai servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia, al personale addetto alla polizia locale, al personale ausiliario addetto ai servizi scolastici e al personale addetto alla realizzazione del progetto "Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta – Polo di Aosta";
 6. di dare atto che spetta agli organi di revisione degli enti locali il controllo sul rispetto delle limitazioni poste dalla presente deliberazione, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 67 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1;
 7. di richiedere agli enti locali, al fine di effettuare un monitoraggio del costo del personale, di trasmettere copia delle deliberazioni di incremento della dotazione organica, adottate ai sensi del punto 3 della presente deliberazione, alla Direzione enti locali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile dell'Amministrazione regionale.

R:\DEELL\2 ARCHIVIO ENTI LOCALI\02 ATTIVITA' NORMATIVA\Finanziaria\Reg.le 09 personale e indennità\Personale\DGR con parere contenimento spese pers.doc